



**COMUNE DI  
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**ORIGINALE**

Servizio: S2 Servizio Amministrativo Generale  
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 124 DEL 20/11/2021**

**Oggetto :**

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE  
DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ANNO 2021, IN  
CONFORMITÀ AL DETTATO DEL CCNL 21/05/2018 E DELLE  
NORME VIGENTI.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
  - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio n° 05 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed il Documento Unico di Programmazione (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 29 del 09/04/2021 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del d.lgs. n° 267/2000)";

Premesso che con provvedimento del Sindaco pro tempore n. 04 del 05/05/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Personale;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 46 del 12/10/2020, con la quale si è stabilita la riorganizzazione delle funzioni e del personale tra l'unione e i comuni associati, disponendo il rientro delle unità di personale dipendente ai singoli comuni dal 01/01/2021, con mantenimento della sola quota relativa alle funzioni di polizia locale e tributi, secondo la suddivisione ricostruita negli allegati a) e b) della delibera anzidetta;

Rilevato che, a seguito della deliberazione sopracitata dall'anno 2021 tutti i comuni associati, e la stessa unione, dovranno provvedere alla costituzione del proprio fondo, con riferimento al personale a ciascuno assegnato e nel rispetto delle regole previste, in questi casi, dal Ccnl e dalle norme vigenti;

Preso atto che con deliberazione dell'unione n. 53 del 15/10/2021 si è provveduto al calcolo e alla formalizzazione della quota parte spettante a ciascun comune per la costituzione del proprio fondo nell'anno 2021, nel rispetto dei principi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché del limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Rilevato, in particolare, che l'Unione ha così determinato in ordine all'aggiornamento del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 del Comune di Savio:

- di attribuire al Comune una quota pari a **Euro 8.433,98**, da apportare in incremento del limite proprio del Comune stesso;
- di compensare tale quota con il recupero, a favore dell'Unione, di un importo di **Euro 5.022,88**, necessaria a sostenere il trattamento accessorio di n. 1 Agente di Polizia Locale, che resta compreso nella dotazione organica della forma associata e afferisce al fondo risorse decentrate della stessa;
- che in totale, quindi, il limite 2016 del Comune di Savio venga incrementato di una quota pari a **Euro 3.411,10**, risultante dalle due somme di cui sopra, che deve essere contestualmente decurtata dal limite dell'Unione;

Considerato che, in esito al processo di rideterminazione di cui sopra, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, del Comune di Savio risulta ora fissato in **Euro 43.867,73**, come risulta dal prospetto all. A) alla presente determinazione.

Richiamata la delibera di G.C. n. 82 del 04/11/2021 ad oggetto: "*Recepimento integrale della deliberazione della Giunta dell'Unione dei comuni della Valsavio n. 53/2021, ad oggetto: Ripartizione e costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 in seguito al trasferimento del personale dipendente (ccnl funzioni locali 21 maggio 2018)*";

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**
  - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 23.000,93**;
- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**
  - **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 665,60**;
  - **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 1.261,67**;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2021, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 315,17**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte stabile - ammonta ad **Euro 25.243,37**;

#### PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 - **Euro 1.530,31**;
- art. 67, comma 3, lett. e): importi derivanti da specifiche disposizioni di legge, art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche) - **Euro 15.000,00**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 85 /2021, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2021*", di seguito specificati:

- art. 67, comma 5, lett. b): incremento per obiettivi dell'ente - **Euro 6.058,98**;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte variabile – ammonta ad **Euro 22.589,29**.

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021 è pari ad **Euro 47.832,66**.

#### DECURTAZIONI

Rilevato che non occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013, in quanto la fattispecie non ricorre, restando pertanto la parte stabile del fondo determinata come sopra;

Rilevato, inoltre, che occorre prevedere le seguenti decurtazioni delle risorse del fondo in correlazione al trasferimento in capo all'Unione dei comuni della Valsaviore di n. 1 unità di personale, con profilo di agente di Polizia Locale, cat. C, p.e.o. C5:

- art. 67, comma 2, lett. e): riduzione della parte stabile del fondo per **Euro 3.769,90**;
- art. 67, comma 3, lett. k): riduzione della parte variabile del fondo per **Euro 1.252,98**;

Considerato che, per effetto di quanto sopra, il Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 si assesta sull'importo complessivo di **Euro 42.809,78**.

#### VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricorrono presso il Comune di Savio:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo *de quo* per **Euro 18.457,58** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato.

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, finalizzato a garantire il mantenimento della Quota Media Pro-capite (QMP) di trattamento accessorio prevista al 31.12.2018;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*.

Visto che sono recentemente pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento, stabilendo che:

- nel computo del personale in servizio al 31.12.2018 occorre considerare sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, così come quello eventualmente in servizio in favore dell'ente in posizione di comando o convenzione, in quanto consumava del trattamento accessorio, procedendo in tutti i casi al riproporzionamento in ragione della percentuale di part-time eventualmente assegnata ai dipendenti;
- nel raffronto, utile a definire l'eventuale scostamento positivo della dotazione organica, tra il personale in servizio alla data di cui sopra e quello in servizio nell'anno di riferimento, invece, occorre tenere conto, in ambo i casi, del solo personale a tempo indeterminato, atteso l'esplicito collegamento dell'articolo 33 comma 2 del d.l. 34/2019 con l'assunzione di personale di tal genere, anche qui con riproporzionamento in ragione dell'eventuale percentuale di part time e utilizzando per il conteggio il metodo dei cedolini. Ciascun dipendente in servizio per l'intero anno a tempo pieno sarà pertanto computato con n. 12 cedolini, e in coerenza con ciò saranno determinati i cedolini riferibili ai dipendenti cessati o assunti in corso d'anno o in regime di p.t. Il totale dei cedolini emessi in corso d'anno diviso per 12, sarà espressivo della consistenza effettiva della dotazione organica nel corso dell'anno considerato.

Rilevato che, evidentemente, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Personale, secondo un'impostazione prudenziale, **non si rileva** uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2021 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma.

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 **non deve** essere adeguato, e **viene confermato** nell'importo di **Euro 43.867,73**, come risultante dalla rideterminazione disposta dall'Unione dei Comuni della Valsaviore di cui in premessa.

Considerato che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A) alla presente determinazione, alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016:

- **è necessario** apportare una decurtazione tecnica pari a **Euro 315,17**;

Rilevato, pertanto, che in considerazione di quanto sopra il totale finale del Fondo disponibile dell'anno 2021 ammonta a **Euro 42.494,61**.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006.

Considerato che il Comune di Savio dell'Adamello:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1. **Di procedere**, alla luce delle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 42.809,78**;
2. **Di rilevare** che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari

di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016 è necessario procedere ad una decurtazione tecnica al fondo per le risorse decentrate pari ad **Euro 315,17**;

3. **Di stabilire**, quindi, che l'importo del fondo disponibile per l'anno 2021, a valle della predetta decurtazione di legge, ammonta a **Euro 42.494,61**;
4. **Di rilevare** inoltre che non è possibile procedere all'adeguamento positivo del limite di cui al precedente capoverso in quanto non ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e ss.mm. e ii., poiché, come da conteggi effettuati dal Servizio Personale e ricostruiti in premessa, non si verifica un incremento dotazionale tra la data del 31/12/2018 e l'anno corrente;
5. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
6. **Di attestare che** il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021/2023 relativi alla spesa di personale;
7. **Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
8. **Di inviare** gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;
9. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
8. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Scelli



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 20/11/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Rag. Bonomelli Bortolina



Reg. n. 346/2021

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 26/11/2021 al 11/12/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione  
Matti Sergio



## Comune di Saviore dell'Adamello

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE  
PREINTESA UTILIZZO ECONOMICO ANNO 2021

RESIDUO FONDO		
Residuo fondo a seguito voci di utilizzo	26.269,91	
FONDO INDISPONIBILE		
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI IN GODIMENTO	7.044,57	
INDENNITA' DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22/01/2004)	2.826,96	
INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (art. 37 CCNL 14/09/2000)		
INDENNITA' EX VIII Q.F. (art. 37 c. 4 CCNL 06/07/1995)		
LAVORO STRAORDINARIO	2.287,17	
<b>TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI</b>	<b>12.158,70</b>	
INDENNITA' DI TURNO (art. 23 CCNL 21/05/2018)		
INDENNITA' REPERIBILITA' (art. 24 CCNL 21/05/2018)		
INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (art. 70-bis CCNL 21/05/2018)	666,00	
di cui:		
maneggio valori		
rischio	666,00	
disagio		
INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018)	2.600,00	
di cui:		
comma 1	2.250,00	
comma 2	350,00	
INDENNITA' ESTIVA ASILO NIDO (art. 37 CCNL 14/09/2000)		
INCENTIVI PROGETTI (art. 67, comma 3, lett. i CCNL 21/05/2018) PROGETTO DISPONIBILITA'	800,00	PROIEZIONE PRODUTTIVITA'
<b>TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO</b>	<b>4.066,00</b>	<b>26.269,91</b>
<b>TOTALE UTILIZZO FONDO</b>	<b>16.224,70</b>	C
art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/05/2018 - risorse previste da disposizioni di legge	0,00	
TOTALE art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/05/2018	0,00	D
<b>TOTALE escluso residuo Fondo (A)</b>	<b>16.224,70</b>	E (C+D)
<b>TOTALE GENERALE UTILIZZO FONDO 2020 (verifica)</b>	<b>42.494,61</b>	F (A+C+D)
SOTTOSCRITTO IN DATA _____		
RSU _____		
_____		
CIGL FP _____ CISL FP _____		
UIL FPL _____ CSA Reg. Aut. Locali _____		
PARTE PUBBLICA _____		